

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22914 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO
Data pubblicazione: 08/07/2026

Oggetto: *Franchising* -
Premi corrisposti dal
franchisor alle affiliate -
Deducibilità - Art. 109
d.P.R. n. 917/1986 -
Estinzione del giudizio - Art.
6 d.l. 119/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9953/2018 R.G. proposto da:

S.I.P.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Rossi e dall'Avv. Francesco
Camerini;

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura generale dello
Stato;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Abruzzo, n. 1104/03/2017, depositata in data 11 dicembre
2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026
del Consigliere Giuliano Tartaglione.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente,
esercente il commercio all'ingrosso di generi alimentari, l'avviso di

accertamento n. TA3030700108, con il quale, in relazione all'anno di imposta 2011, disconosceva costi, ritenuti indeducibili ai fini II.DD. ed indetraibili ai fini IVA, liquidando maggiori IRES (Euro 367.659,00), IRAP (Euro 65.978,00) ed IVA (Euro 215.366,00), oltre sanzioni ed interessi.

L'atto conteneva sei rilievi ai fini II.DD., ovvero l'indebita deduzione dei seguenti costi:

a) oltre un milione di euro, corrispondenti e premi e compensi per servizi promozionali resi, corrisposti alle sei società affiliate; in difetto dei requisiti di cui all'art. 109 t.u.i.r. l'Ufficio recuperava le II.DD. e l'IVA limitatamente ai compensi;

b) circa 8 mila euro per rimborsi a dipendenti;

c) oltre 50 mila euro relativi a forniture di energia elettrica e riscaldamento afferenti ad un'azienda concessa in fitto a società del gruppo;

d) circa 6 mila euro per spese telefoniche;

e) oltre 32 mila euro per canoni di locazione versati ai proprietari dei locali concessi in affitto alla contribuente, che li aveva sublocati ad una società del gruppo;

l'ultimo rilievo (f) atteneva alla mancata indicazione di componenti positivi di reddito per Euro 55.000,00 per servizi resi alle affiliate, non remunerati.

L'avviso conteneva, altresì, quattro rilievi ai fini IVA, ovvero:

g) l'indebita deduzione per quasi 70 mila euro, pari all'IVA su lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su immobili di terzi condotti in locazione dalla contribuente e sublocati a due società del gruppo;

h) l'indebita deduzione per oltre 35 mila euro, corrispondenti ai rilievi c) e d);

i) il recupero dell'IVA (pari ad Euro 11.550,00) relativa al preteso ricavo di cui al rilievo sub f);

l) il recupero dell'IVA (pari ad Euro 97.650,00) relativa al costo (ritenuto indeducibile *sub a*) corrispondente ai compensi per prestazioni di servizi di promozione.

La società impugnava l'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila contestando tutti i rilievi, ad eccezione di quello *sub b*).

La CTP accoglieva il ricorso, annullando quasi integralmente l'avviso, ad eccezione di parte del sesto rilievo ai fini II.DD. e di parte del terzo rilievo ai fini IVA.

2. L'Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che, in riforma della decisione dei giudici di prossimità, riconosceva la validità dell'avviso relativamente ai rilievi primo e sesto ai fini II.DD. ed ai corrispondenti rilievi quarto e terzo ai fini IVA.

3. Per la cassazione della citata sentenza la società propone ricorso affidato a due motivi. L'Ufficio resiste con controricorso.

È stata fissata l'adunanza camerale per il 2 luglio 2026.

In data 18 giugno 2026 la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. n. 119/2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società deduce, in relazione al primo rilievo ai fini II.DD. ed al corrispondente terzo rilievo ai fini IVA, la «violazione degli artt. 2359 e 2697 e seg. cod. civ., 26 d.p.r. 27/10/1972, n. 633, 85 e 109 TUIR 22/12/1986, n. 917, 10 bis L. 27/7/2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente escluso la deducibilità dei costi per servizi promozionali e sconti (premi) nei confronti delle affiliate. In punto di fatto osserva che sulla base del contratto di affiliazione commerciale stipulato con le sei società che gestiscono i punti vendita, a queste ultime spettava un 'corrispettivo promozionale' ad inizio anno ed un 'premio' di fine anno, basati rispettivamente sulle attività dell'anno precedente e dei risultati ottenuti. In punto di

diritto, ritiene integrati i presupposti (certezza e determinatezza) dei detti costi ai fini dell'art. 109 t.u.i.r.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riguardo al sesto rilievo ai fini II.DD. ed al corrispondente terzo rilievo ai fini IVA, la «violazione degli artt. 2697 ss. cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto il costo di Euro 50.000,00, oltre IVA, per i servizi contabili svolti dal *franchisor*, integralmente imponibile in difetto della prova della misura in cui le relative prestazioni avessero interessato le sei affiliate.

3. Va, preliminarmente, evidenziato che la contribuente si è avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018.

La ricorrente, in data 18 giugno 2026, ha depositato istanza di estinzione del giudizio con i seguenti allegati: la domanda di definizione delle controversie pendenti ex art. 6 d.l. 119/2018 (ritualmente protocollata); copia delle quietanze di pagamento delle venti rate.

Può, pertanto, dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Può, altresì, farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in presenza della prova del pagamento di tutte le rate.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1^{quater} del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1^{bis} del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.

Il Presidente
Roberta Crucitti